

**SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PROMOSSO DA DT HOLDING SRL
SOCIETA' BENEFIT INNANZI AL TAR TOSCANA (R.G. 223 2023)**

Atti oggetto di ricorso:

- decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, n. 24681 del 14.12.2022, avente ad oggetto la *“approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”* e relativi allegati;
- comunicazione a mezzo PEC del 20.12.2022 con cui la Regione ha notificato alla ricorrente il provvedimento;
- comunicazione a mezzo PEC del 14.11.2022 con cui la Regione ha dato notizia dell’avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- provvedimento 18 novembre 2022 con cui la Regione ha comunicato di aver reso disponibili in apposito *link “la normativa di riferimento agli elementi di supporto necessari per il conteggio”* nonchè di ogni altro atto o documento in essa richiamato o allegato;
- *“nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”*;
- modelli CE consuntivi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- fatturato per gli anni 2015-2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici, dati sintetici;
- ricognizioni del fatturato per dispositivi medici suddiviso per Azienda sanitaria e Enti del Servizio sanitario della Toscana relativo a Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda USL Toscana Centro, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Azienda USL Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, ESTAR;

- tabelle degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e tabella riepilogativa;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Motivi di ricorso

1. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all'art 17, comma 1. lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all'art. 1, comma 131, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per contrasto e violazione degli artt. 2,3 e 97 Cost. per conseguente violazione del principio di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per violazione degli artt. 18, 69, 72 della Direttiva 2014/24/UE (in materia di appalti pubblici), dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/745 e dell'art. 23 del Regolamento UE2017/746 in relazione alla mancata distinzione e classificazione dei “dispositivi medici” e per la connessa violazione dell'art. 9 (promozione della ricerca scientifica) e 32 Cost. (diritto alla salute) sotto il profilo della complessiva insostenibilità del sistema. Incompatibilità del detto sistema di payback con gli artt. 28 (libera circolazione delle merci), 34, 35 e 36 (divieto di restrizioni quantitative agli scambi tra stati membri), 49 (diritto di stabilimento), 168 (protezione della salute) del TFUE.

2. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all'art 17, comma 1. lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all'art. 1, comma 131, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. nonché per violazione degli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 (Protezione della proprietà) del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

3. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all'art 17, comma 1. lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all'art. 1, comma 131, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per violazione del diritto eurounitario e dei suoi principi di uguaglianza, di parità di trattamento e non discriminazione tra imprese. Violazione dell'art. 41 Cost. e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.